



A. S. P.  
VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E PATRIMONIO**

*UFFICIO PATRIMONIO*

**DETERMINAZIONE N.9 del 9 FEBBRAIO 2023**

**OGGETTO: servizio di allontanamento colombi dalla struttura di via di Mezzo n.1 – Rimini. Affidamento alla ditta La Rondine Disinfestazione S.A.S.**

C.I.G. Z7E39E0161

**IL RESPONSABILE**

Vista la deliberazione del CDA n. 34 del 21/12/2022 con la quale sono stati attribuiti, a far data dal 01/01/2023, gli incarichi di Posizione organizzativa come di seguito indicato:

- Dott. Massimo Casadei - Responsabile Settore Finanziario;
- Dott.ssa Sofia Catania - Responsabile Settore Affari Generali e Patrimonio;
- Dott.ssa Manuela Graziani - Responsabile Settore Servizi alla Persona;
- Dott.ssa Barbara Biondi - Responsabile Settore Servizi Valmarecchia;

Visti:

- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto “Semplificazioni”) e in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. a);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
  - l’articolo 36, comma 1, sui contratti sotto soglia;
  - l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il par. 4 relativo all’affidamento diretto;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), come integrato e modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito in L. 108/2021), in forza del quale fino al 30/06/2023 “Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro ... omissis ...”;

Premesso:

- che presso la sede istituzionale di Via di Mezzo n. 1 in Rimini sono presenti numerosi colombi, la cui quantità desta preoccupazione per il potenziale pericolo igienico sanitario rappresentato dal possibile rischio di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, oltre che al grave pregiudizio e degrado che il guano arreca all'ambiente esterno, con particolare riguardo al decoro della struttura, con conseguenti aumenti dei costi di pulizia e manutenzione;
- che la problematica è stata segnalata anche dalla Cooperativa Soc. Elleuno che ha chiesto di intervenire al fine di ridurre la presenza dei colombi e limitare il deposito del guano, in particolar modo nella zona d'ingresso della struttura;

Considerato pertanto che occorre procedere all'affidamento dell'incarico a ditta specializzata per l'allontanamento dei colombi e a tale proposito si è provveduto ad interpellare la Soc. Anthea di Rimini e la ditta La Rondine Disinfestazione sas di Rimini al fine di acquisire informazioni sulle modalità di allontanamento e su quali accorgimenti installare al fine di prevenire e limitare la presenza di tali volatili, soprattutto nelle zone più esposte al passaggio utenti e familiari degli ospiti della struttura;

Vista la soluzione proposta da Anthea, come da preventivo protocollato agli atti dell'Ente, che prevede:

- posa dissuasore elettrostatico piano alto semicerchi entrata solo davanzali finestre, al fine di impedire il posizionamento dei piccioni e della loro nidificazione;
- posa dissuasori filo "ballerino" in singola o doppia fila finestre bagni;

il tutto senza il servizio preliminare di pulizia del guano esistente e per una spesa quantificata in Euro 2.910;

Vista la soluzione prospettata dalla ditta La Rondine Disinfestazione, come da preventivo protocollato agli atti dell'Ente, che prevede:

- l'installazione di un impianto elettrostatico a 12 volt, comprensivo dei collegamenti elettrici all'impianto esistente, per un totale di circa 40 metri lineari, su tutto il profilo posto al di sotto delle finestre della facciata con ingresso della struttura;
- il montaggio di un filo ballerino disposto sui tre balconi che si affacciano sul retro dell'edificio e su tutto il profilo al di sopra del rullo avvolgitore del tendone sul terrazzo di fianco alla facciata principale della struttura;
- il montaggio di una rete antintrusione sui parapetti dei terrazzi sul retro edificio C), il montaggio di una rete antintrusione alle finestre dei bagni e scala zona retro edificio C), il montaggio di una rete antintrusione sulla sporgenza delle finestre della sala da pranzo del piano 1° edificio C);

con pulizia preliminare di tutte le superfici in cui saranno eseguiti i lavori e con utilizzo di piattaforma aerea autocarrata, per un importo complessivo a corpo di Euro 4.980,00 + IVA;

Considerato che l'offerta della ditta La Rondine Disinfestazione appare molto più esaustiva e completa e senza alcun dubbio più idonea a garantire l'allontanamento definitivo dei volatili e l'igienizzazione delle zone infettate dal guano, che rappresenta un elemento di rischio per la salute dei lavoratori, delle persone che giornalmente frequentano la struttura e un danno per il patrimonio immobiliare di questo Ente;

Considerato altresì che la suddetta ditta, in possesso dei requisiti necessari e di comprovata esperienza ed affidabilità per aver svolto per conto di altre amministrazioni pubbliche prestazioni analoghe, si è dichiarata disponibile ad effettuare tempestivamente gli interventi richiesti;

Ritenuto di affidare il servizio di cui trattasi alla suddetta ditta che, a fronte di una spesa maggiore, garantisce però una migliore e più definitiva soluzione del problema, al fine di prevenire qualsiasi

inconveniente igienico sanitario e/o la trasmissione di agenti patogeni che tali volatili infestanti possono determinare, sia al personale, sia agli utenti che ogni giorno accedono alla struttura;

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Dato atto che nel caso di specie ricorrono le esclusioni dall'obbligo di DUVRI di cui all'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto trattasi di servizi della durata inferiore a 5 uomini giorno nell'arco temporale di un anno;

Preso atto che l'affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generale, in quanto verificati nel rispetto delle indicazioni fornite nelle Linee guida ANAC n. 4, par. 4.2.2, mediante:

- acquisizione di autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000;
- consultazione del casellario ANAC, dal quale non sono risultate annotazioni;
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di conflitto di interessi, nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), delle Linee guida ANAC n. 15 (recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»);

Visto lo Statuto dell'ASP "Valloni Marecchia" come approvato dalla Deliberazione di Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 434/2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

- Di dare atto che le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di procedere, per le motivazioni di cui in parte espositiva, all'affidamento del servizio di allontanamento colombi dalla struttura di via di Mezzo n.1 - Rimini, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come integrato e modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito in L. 108/2021), alla ditta "La Rondine Disinfestazione del Dott. Di Benedetto Giovanni & C. s.a.s. con sede in Rimini, via E. Morri n.20, P.I. 03998470409, al costo complessivo di € 4.980,00 + iva;
- Di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 4.980,00 + iva di legge, per un montante di € 6.075,60 al Conto Economico dell'ASP "Valloni Marecchia" per l'anno 2023, come di seguito indicato:

<b>Conto di Contabilità economica</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Centro di costo ricavo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Soggetto creditore</b>	<b>Importo Totale (compresa IVA)</b>	<b>Anno</b>	<b>CIG</b>
40070802	Manutenzione e riparazione fabbricati	Via di Mezzo n.1 Rimini	Intervento sede istituzionale allontanamento colombi	La Rondine Disinfestazione s.a.s. PI 03998470409	€ 6.075,60	2023	Z7E39E0161

- Di procedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- Di individuare nella Dott.ssa Sofia Catania il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti per gli ulteriori opportuni provvedimenti.

Il Responsabile Settore AAGG. e Patrimonio  
F.to Dott.ssa Sofia Catania